



Mercoledì 24/02/2016

In scadenza al 28 febbraio l'opzione per il regime contributivo agevolato per forfetari

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Circolare INPS 19 febbraio 2015, n. 35.

L'INPS ha fornito chiarimenti in merito al regime contributivo agevolato per artigiani e commercianti in regime forfetario, previsto dalla Legge n. 190/2014, come modificato dalla Legge di Stabilità 2016.

L'INPS ha precisato in particolare che:

- come nella versione precedente, il regime previdenziale agevolato ha carattere opzionale ed è accessibile esclusivamente su domanda da effettuare (per i soggetti già esercenti attività d'impresa) tramite la presentazione di un apposito modulo entro il 28 febbraio 2016;
- la contribuzione dovuta, sia quella sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente eccedente, viene ridotta del 35%;
- per quanto riguarda l'accredito della contribuzione versata si applicano le regole ordinarie, e pertanto nel caso in cui l'importo complessivamente versato risulti inferiore all'importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato;
- non è stata introdotta nessuna modifica sulle esclusioni dal regime previste per determinate categorie (il regime contributivo agevolato è alternativo all'agevolazione per soggetti ultrasessantacinquenni, e a quella per soggetti di età inferiore ai 21 anni);
- l'uscita dal regime agevolato si può verificare in tre ipotesi:
 - venir meno dei requisiti che hanno consentito l'applicazione del beneficio;
 - scelta del contribuente, a prescindere da qualsivoglia motivazione, di abbandonare il regime agevolato;
 - comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato, oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire.